

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B****DECISIONE 2010/656/PESC DEL CONSIGLIO**

del 29 ottobre 2010

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

(GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2010/801/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2010	L 341	45	23.12.2010
► <u>M2</u>	Decisione 2011/17/PESC del Consiglio dell'11 gennaio 2011	L 11	31	15.1.2011
► <u>M3</u>	Decisione 2011/18/PESC del Consiglio del 14 gennaio 2011	L 11	36	15.1.2011
► <u>M4</u>	Decisione 2011/71/PESC del Consiglio del 31 gennaio 2011	L 28	60	2.2.2011
► <u>M5</u>	Decisione 2011/221/PESC del Consiglio del 6 aprile 2011	L 93	20	7.4.2011
► <u>M6</u>	Decisione di esecuzione 2011/230/PESC del Consiglio dell'8 aprile 2011	L 97	46	12.4.2011
► <u>M7</u>	Decisione di esecuzione 2011/261/PESC del Consiglio del 29 aprile 2011	L 111	17	30.4.2011
► <u>M8</u>	Decisione di esecuzione 2011/376/PESC del Consiglio del 27 giugno 2011	L 168	11	28.6.2011
► <u>M9</u>	Decisione 2011/412/PESC del Consiglio del 12 luglio 2011	L 183	27	13.7.2011
► <u>M10</u>	Decisione di esecuzione 2011/627/PESC del Consiglio del 22 settembre 2011	L 247	15	24.9.2011
► <u>M11</u>	Decisione di esecuzione 2012/74/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2012	L 38	43	11.2.2012
► <u>M12</u>	Decisione di esecuzione 2012/144/PESC del Consiglio dell'8 marzo 2012	L 71	50	9.3.2012
► <u>M13</u>	Decisione 2012/371/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012	L 179	21	11.7.2012
► <u>M14</u>	Decisione di esecuzione 2014/271/PESC del Consiglio del 12 maggio 2014	L 138	108	13.5.2014
► <u>M15</u>	Decisione 2014/460/PESC del Consiglio del 14 luglio 2014	L 207	17	15.7.2014
► <u>M16</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2015/118 del Consiglio del 26 gennaio 2015	L 20	87	27.1.2015
► <u>M17</u>	Decisione (PESC) 2015/202 del Consiglio del 9 febbraio 2015	L 33	37	10.2.2015
► <u>M18</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2015/621 del Consiglio del 20 aprile 2015	L 102	63	21.4.2015



DECISIONE 2010/656/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2010

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio ⁽¹⁾ al fine di attuare le misure imposte nei confronti della Costa d'Avorio dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo l'«UNSCR»).
- (2) Il 23 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/30/PESC ⁽²⁾ che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d'Avorio per ulteriori dodici mesi e le integra con le misure restrittive imposte dal punto 6 dell'UNSCR 1643 (2005).
- (3) In seguito alla proroga delle misure restrittive imposte nei confronti della Costa d'Avorio dall'UNSCR 1842 (2008), il 18 novembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/873/PESC ⁽³⁾ che proroga ulteriormente le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d'Avorio con effetto a decorrere dal 1° novembre 2008.
- (4) Il 15 ottobre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 1946 (2010) che ha prorogato le misure imposte nei confronti della Costa d'Avorio dall'UNSCR 1572 (2004) e dal punto 6 dell'UNSCR 1643 (2005) fino al 30 aprile 2011 e che ha modificato le misure restrittive sulle armi.
- (5) Le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d'Avorio dovrebbero pertanto essere prorogate. Oltre alle deroghe relative all'embargo sulle armi previste dall'UNSCR 1946 (2010), è opportuno modificare le misure restrittive per sottoporre a deroga altro materiale inserito autonomamente dall'Unione.
- (6) Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio ⁽⁴⁾, nel regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio ⁽⁵⁾, e nel regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁽¹⁾ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 19 del 24.1.2006, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 308 del 19.11.2008, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

▼ M15*Articolo 1*

Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale letale connesso, nonché di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tali armamenti o materiali siano originari del territorio degli Stati membri.

▼ M17*Articolo 1 bis*

L'articolo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di un determinato materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna qualora il materiale sia destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.

▼ M15*Articolo 2*

1. L'articolo 1 non si applica:
 - a) alle forniture destinate unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano oppure ad essere da queste utilizzate e alle forniture in transito attraverso la Costa d'Avorio e destinate a sostenere le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite oppure ad essere da queste utilizzate;
 - b) alle seguenti attività, previa notifica al comitato istituito dal punto 14 dell'UNSCR 1572 (2004) («comitato delle sanzioni»):
 - i) alle forniture temporaneamente esportate in Costa d'Avorio per le forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio;
 - ii) alle forniture di armamenti e materiale letale connesso per le forze di sicurezza ivoriane, destinate unicamente al sostegno, o all'uso, nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio, ad eccezione delle armi e materiale letale connesso di cui all'allegato III della presente decisione, oggetto di previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;
 - c) alle forniture di materiale non letale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna e destinato a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) alle forniture di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, destinato alle forze di sicurezza ivoriane, unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d'Avorio.

▼ M15

2. Il governo della Costa d'Avorio ha la responsabilità principale per la notifica o le richieste di approvazione al comitato delle sanzioni, anteriormente alla spedizione di qualsiasi fornitura di armamenti e materiale letale connesso alle forze di sicurezza ivoriane, di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii). In alternativa, uno Stato membro che fornisce assistenza può procedere a questa notifica o richiesta di approvazione dopo aver informato di tale intenzione il governo della Costa d'Avorio.

▼ M1*Articolo 4*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

- a) delle persone di cui all'allegato I, indicate dal comitato delle sanzioni, che costituiscono una minaccia per i processi di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio, in particolare quelle che impediscono l'attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d'Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all'odio e alla violenza e di tutti coloro che violano le misure imposte dal punto 7 dell'UNSCR 1572 (2004), secondo quanto stabilito dal comitato delle sanzioni;
- b) delle persone di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che:

- a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti, inclusi obblighi religiosi;
- b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio e di stabilità nella regione fissati nelle risoluzioni dell'UNSCR.

4. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi i casi in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
- ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;
- iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

▼ M1

iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Città del Vaticano) e l'Italia.

5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5.

7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o a riunioni ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si sviluppa un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Costa d'Avorio.

8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, in virtù dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

▼ M3*Articolo 5*

1. Tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente:

a) dalle persone di cui all'allegato I indicate dal comitato delle sanzioni e di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o entità o dalle persone indicate dal comitato delle sanzioni che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

b) dalle persone o dalle entità di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale, o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione,

sono congelati.

2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1.

▼ **M3**

3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie;
- e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione, da parte del comitato delle sanzioni o del Consiglio, della persona o dell'entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo.

Per le persone ed entità elencate nell'allegato I:

- le deroghe di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), possono essere disposte dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni dell'intenzione di autorizzare, ove opportuno e in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro due giorni lavorativi da tale notifica, l'accesso a tali fondi e risorse economiche;
- la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni e approvazione dello stesso;
- la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera e), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni.

▼ **M5**

3 bis Per quanto riguarda le persone e le entità di cui all'allegato II, gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, previa notifica in anticipo agli altri Stati membri e alla Commissione.

3 ter Il paragrafo 1, lettera b), non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della sua inclusione in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1, lettera b).

▼ M3

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/852/PESC o dalla presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

▼ M5*Articolo 5 bis*

Sono vietati:

- a) l'acquisto, l'intermediazione o l'assistenza nell'emissione di obbligazioni o titoli emessi o garantiti dopo il 6 aprile 2011 dal governo illegittimo di Laurent GBAGBO, da persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità, o da entità da esso possedute o controllate. In deroga, gli istituti finanziari sono autorizzati ad acquistare tali obbligazioni o titoli per un valore corrispondente a quello di obbligazioni e titoli già in loro possesso e in scadenza;
- b) la concessione di prestiti, sotto qualsiasi forma, al governo illegittimo di Laurent GBAGBO, a persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità, o a entità da esso possedute o controllate.

L'acquisto, l'intermediazione e l'assistenza nell'emissione di obbligazioni e titoli e la concessione di prestiti di cui alle lettere a) e b) non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti in oggetto.

▼ M1*Articolo 6*

1. Il Consiglio redige l'elenco che figura nell'allegato I e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto nell'allegato II e adotta le relative modifiche.

Articolo 7

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio inserisce tale persona o entità nell'elenco contenuto nell'allegato I.

▼ M4

2. Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato II.

▼ M1

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando ad essa la possibilità di presentare osservazioni.

4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità.

Articolo 8

1. Gli allegati I e II indicano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I.

2. Gli allegati I e II contengono altresì, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l'allegato I. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

▼ B*Articolo 9*

Le posizioni comuni 2004/852/PESC e 2006/30/PESC sono abrogate.

▼ M5*Articolo 9 bis*

Per massimizzare l'impatto delle misure di cui alla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

▼ M3*Articolo 10*

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

▼ M3

3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi alle persone o alle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

▼ M5

4. Per quanto riguarda i porti indicati nell'allegato II, le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono riesaminate entro il 1° giugno 2011.

▼ **M18***ALLEGATO I***Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)**

1. Nome: CHARLES BLÉ GOUDÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 1.1.1972. Luogo di nascita: a) Guibéroua, Gagnoa, Costa d'Avorio; b) Niagbrahio/Guiberoua, Costa d'Avorio; c) Guiberoua, Costa d'Avorio. Alias certo: a) Génie de kpo; b) Gbapé Zadi. Alias incerto: Général. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: a) 04LE66241, rilasciato il 10.11.2005, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 9.11.2008); b) AE/088 DH 12, rilasciato il 20.12.2002, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 11.12.2005); c) 98LC39292, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 23.11.2003). Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: a) Yopougon Selmer, Bloc P 170, Abidjan, Costa d'Avorio; b) c/o Hotel Ivoire, Abidjan, Costa d'Avorio; c) Cocody (sobborgo), Abidjan, Costa d'Avorio (indirizzo riportato nel titolo di viaggio n. C2310421 rilasciato dalla Svizzera il 15.11.2005 e valido fino al 31.12.2005). Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Leader del COJEP («Giovani patrioti»), ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le strutture e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; intimidazione delle Nazioni Unite, del gruppo di lavoro internazionale (IWG), dell'opposizione politica e della stampa indipendente; sabotaggio delle emittenti radiofoniche internazionali; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

3. Nome: EUGÈNE N'GORAN KOUADIO DJUÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: a) 1.1.1966; b) 20.12.1969. Luogo di nascita: Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: 04 LE 017521, rilasciato il 10.2.2005 (data di scadenza: 10.2.2008). Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Leader dell'*Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire* (UPLTICI). Ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le strutture e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

4. Nome: MARTIN KOUAKOU FOFIÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 1.1.1968. Luogo di nascita: Bohi, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: a) 2096927, rilasciato il 17.3.2005, rilasciato in Burkina Faso; b) CNB N.076, rilasciato il 17.2.2003, rilasciato in Burkina Faso (certificato di cittadinanza del Burkina Faso); c) 970860100249, rilasciato il 5.8.1997, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 5.8.2007). Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni

Nome del padre: Yao Koffi FOFIE. Nome della madre: Ama Krouama KOSSO-NOU.

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Caporalmaggiore, comandante delle Nuove Forze, settore di Korhogo. Le forze sotto il suo comando hanno reclutato bambini soldato, compiuto sequestri di persona, imposto lavori forzati, commesso abusi sessuali su donne, eseguito arresti arbitrari e effettuato esecuzioni senza processo, contravvenendo alla convenzioni sui diritti umani e al

▼ M18

diritto internazionale umanitario; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

5. Nome: LAURENT GBAGBO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 31.5.1945. Luogo di nascita: Gagnoa, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Ex presidente della Costa d'Avorio: ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali.

6. Nome: SIMONE GBAGBO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 20.6.1949. Luogo di nascita: Moossou, Grand-Bassam, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: presidente del gruppo parlamentare del fronte popolare ivoriano (FPI): ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione pubblica all'odio e alla violenza.

8. Nome: DÉSIÉ TAGRO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 27.1.1959. Luogo di nascita: Issia, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: AE 065FH08. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Deceduto il 12.4.2011 ad Abidjan.

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: segretario generale del cosiddetto «ufficio presidenziale» di Gbagbo: partecipazione al governo illegittimo di Gbagbo, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali, implicazione nelle violente repressioni dei movimenti popolari.

▼ M12

ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi della designazione
1.	Kadet Bertin	Nato nel 1957 a Mama	<p>Consigliere speciale di Laurent Gbagbo per la sicurezza, la difesa e le attrezzature militari, ex ministro della difesa di Laurent Gbagbo.</p> <p>Nipote di Laurent Gbagbo.</p> <p>In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.</p> <p>Responsabile di casi di abusi e di sparizioni forzate e della fornitura di finanziamenti e armi alle milizie e ai «giovani patrioti» (COJEP).</p> <p>Implicato nel finanziamento e traffico d'armi e nelle manovre per aggirare l'embargo.</p> <p>Kadet Bertin intratteneva rapporti privilegiati con le milizie della parte occidentale del paese e fungeva da interfaccia di Gbagbo con tali gruppi. Implicato nella creazione della «Forza Lima» (squadroni della morte).</p> <p>Durante il suo esilio in Ghana continua a preparare la riconquista del potere con le armi. Esige anche la liberazione immediata di Gbagbo.</p> <p>A causa delle sue risorse finanziarie, della sua conoscenza delle filiere illegali del traffico d'armi e dei suoi costanti contatti con gruppi di miliziani ancora attivi, in particolare in Liberia, Kadet Bertin continua a costituire una reale minaccia per la sicurezza e la stabilità della Costa d'Avorio.</p>
▼ <u>M14</u> —			
▼ <u>M12</u>			
3.	Pastor Gammi		<p>Capo della milizia «Movimento ivoriano per la liberazione dell'Ovest» (Miloci), creata nel 2004. In quanto capo del Miloci, milizia pro Gbagbo, è implicato in vari massacri e abusi.</p> <p>Fuggito in Ghana (sarebbe a Takoradi). Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.</p> <p>Dall'esilio si è affiliato alla «Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d'Avorio» (CILCI), che inneggia alla resistenza armata finalizzata al ritorno di Gbagbo al potere.</p>
▼ <u>M18</u> —			

▼ **M12**

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi della designazione
5.	► M14 Justin Koné Katinan ◀		<p>In fuga in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.</p> <p>Implicato nella rapina alla Banca Centrale degli Stati dell'Africa dell'Ovest (BCEAO).</p> <p>Dal suo luogo d'esilio continua a dichiararsi portavoce di Gbagbo. In un comunicato stampa del 12 dicembre 2011 sostiene che Ouattara non ha mai vinto le elezioni e dichiara che il nuovo regime è illegittimo. Lancia appelli alla resistenza, sostenendo che Gbagbo tornerà al potere.</p>
6.	Ahoua Don Mello	<p>Nato il 23 giugno 1958 a Bongouanou.</p> <p>N. di passaporto: PD-AE/044GN02 (data di scadenza: 23 febbraio 2013)</p>	<p>Portavoce di Laurent Gbagbo. Ex ministro delle infrastrutture e del risanamento nel governo illegittimo.</p> <p>In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.</p> <p>Dall'esilio continua a dichiarare fraudolenta l'elezione del presidente Ouattara, di cui non riconosce l'autorità. Rifiuta di rispondere all'appello alla riconciliazione lanciato dal governo ivoriano e nella stampa incita regolarmente alla rivolta, effettuando visite di mobilitazione nei campi di rifugiati in Ghana.</p> <p>Nel dicembre 2011 ha dichiarato che la Costa d'Avorio è uno «Stato tribale assediato» e che «i giorni del regime Ouattara sono contati».</p>
7.	Moussa Touré Zéguen	<p>Nato il 9 settembre 1944.</p> <p>Vecchio passaporto: AE/46CR05</p>	<p>Capo del Raggruppamento dei patrioti per la pace (GPP).</p> <p>Fondatore della «Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d'Avorio» (CILCI).</p> <p>Capo milizia dal 2002, dirige il GPP dal 2003. Sotto il suo comando, il GPP è diventato il braccio armato di Gbagbo ad Abidjan e nel sud del paese.</p> <p>Con il GPP si è reso responsabile di un gran numero di atti di violenza, principalmente ai danni delle popolazioni originarie del nord del paese e degli oppositori del precedente regime.</p> <p>Implicato personalmente nelle violenze post-elettorali (in particolare nei quartieri d'Abobo e di Adjamé).</p> <p>In esilio a Accra, ha fondato la «Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d'Avorio» (CILCI), il cui obiettivo è riportare al potere Gbagbo.</p> <p>Dal suo luogo d'esilio moltiplica le dichiarazioni incendiarie (ad esempio alla conferenza stampa del 9 dicembre 2011) e rimane in una logica forte di conflitto e di revanscismo armato. Ritiene che la Costa d'Avorio sotto Ouattara sia illegittima e sia stata «ricolonizzata» e «invita gli ivoriani a cacciare gli impostori» (Jeune Afrique, luglio 2011).</p> <p>Tiene un blog che incita violentemente alla mobilitazione del popolo ivoriano contro Ouattara.</p>

▼ M15*ALLEGATO III*

Elenco delle armi e materiale letale connesso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

1. Armi, artiglieria diretta e indiretta, e fucili di calibro superiore a 12,7 mm, loro munizioni e componenti.
2. Lanciarazzi RPG, razzi, armi anticarro leggere, granate da fucile e lanciagranate.
3. Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (Manpads), missili terra-terra e missili aria-terra.
4. Mortai di calibro superiore a 82 mm.
5. Armi guidate anticarro, segnatamente missili guidati anticarro, loro munizioni e componenti.
6. Aeromobili armati, inclusi ad ala rotante o ad ala fissa.
7. Veicoli militari armati o veicoli militari equipaggiati con supporti per armi.
8. Cariche esplosive e dispositivi contenenti materiali esplosivi, progettati per scopi militari, mine e materiale connesso.
9. Dispositivi di rilevamento notturno e per tiri notturni